

Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D.M. n. 45/2013

*(Emanato con D.R. n. 1016 del 04.07.2013 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 05.07.2013 e nel B.U. n. 106;
modificato con D.R. n. 1111 del 21.07.2014, pubblicato all'Albo on line in data 22.07.2014 e in fase di pubblicazione
nel B.U.)*

In vigore dal 05.07.2013

ART. 1 (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Siena, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. n. 45/2013 in materia di accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché competenze qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca, ispirandosi ai principi della Carta Europea dei Ricercatori.
3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
 - b) per MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ;
 - c) ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
 - d) per CUN, il Consiglio Universitario Nazionale;
 - e) per TFA, i Tirocini formativi attivi.

ART. 2 (Accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi)

1. I corsi di dottorato di ricerca e le relative sedi sono attivati, previo accreditamento, di durata quinquennale, concesso dal MIUR, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, su proposta dei Dipartimenti di Ateneo che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. L'Ateneo può richiedere l'accREDITAMENTO:
 - a) come soggetto unico;
 - b) in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee, riservandosi, in tali casi, di decidere la sede amministrativa del dottorato e il rilascio del titolo accademico nel rispetto del D.M. n. 45/2013;
 - c) in consorzio, con altre Università, anche straniera, fino a un massimo di quattro consorziati, salvo motivate eccezioni, con possibilità di rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto;
 - d) in consorzio con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fino a un massimo di quattro consorziati, salvo motivate eccezioni, riservandosi la sede amministrativa del consorzio e il rilascio del titolo accademico;
 - e) in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, riservandosi la sede amministrativa del dottorato e il rilascio del titolo accademico.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2, lettera b), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse

finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato.

4. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, fermo restando il rispetto del requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni di cui al presente comma, tra università, è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

ART. 3 (Modalità di accreditamento dei corsi e delle sedi)

1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono, l'Ateneo presenta apposita domanda al MIUR, secondo quanto disciplinato dal D.M. n. 45/2013, corredata della documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti necessari:

- a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
- b) il possesso, da parte dei membri del Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione con almeno tre borse di studio;
- d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;

3. E' altresì richiesto: che le tematiche del corso di dottorato siano riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti; che sia indicato il numero complessivo di posti, che può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento può concernere anche corsi riferiti a singoli curricula.

4. La perdita di uno o più requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con Decreto del MIUR su parere conforme dell'ANVUR.

5. In caso di revoca dell'accREDITAMENTO, l'Ateneo sospende con effetto immediato l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato.

ART. 4 (Dottorato in convenzione con istituzioni estere)

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, possono essere attivati corsi di dottorato, previo accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 3, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

ART. 5 (Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione)

1. Previo accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 3, possono essere attivati corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgano attività di ricerca e sviluppo.

2. E' consentito altresì attivare corsi di dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che siano ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo di borse necessario per l'attivazione del corso. Le modalità di attribuzione e svolgimento dei contratti di apprendistato sono stabilite d'intesa con la Regione Toscana o, in assenza di regolamentazione regionale, rimesse ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, possono essere previste scadenze diverse per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

ART. 6 (Durata e funzionamento dei corsi di dottorato)

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 del presente regolamento. I Corsi hanno inizio con l'apertura dell'anno accademico e si concludono al termine dell'ultimo anno di corso.

2. AI sensi dello Statuto e del D.R. n. 1069/2012 di istituzione dei Dipartimenti dell'Ateneo, per ciascun Dottorato di ricerca è individuato il Dipartimento di riferimento.

3. All'interno dei Corsi di Dottorato di Ricerca, su proposta del relativo Collegio dei Docenti, possono essere previsti specifici *curricula*, secondo le indicazioni del Senato Accademico.

4. I corsi di dottorato possono essere organizzati in Scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni, secondo quanto disposto dal Senato Accademico, che ne indicherà le modalità di attivazione e funzionamento. Le scuole di dottorato e le relative sedi sono comunque sottoposte alle norme per l'accREDITAMENTO.

5. I Dottorati di ricerca sono disattivati con decreto del Rettore, a seguito di valutazione negativa dell'ANVUR o su proposta del Collegio dei Docenti del Dottorato, approvata dal Senato Accademico, anche per un solo ciclo nell'ambito del quinquennio di accREDITAMENTO.

ART. 7 (Organi dei corsi di dottorato)

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 lett. a), il Collegio dei docenti è costituito, con Decreto Rettorale, previa delibera del Dipartimento di afferenza dei docenti dell'Ateneo, da professori universitari, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dell'Università di Siena, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. Per i Professori dell'Ateneo, ai fini dell'eventuale assegnazione di compiti didattici vale quanto disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo
3. In sede di istituzione del Dottorato di ricerca, i docenti interessati a far parte del Collegio dei Docenti ne fanno richiesta al Dipartimento Promotore.
4. Le domande di partecipazione al Collegio dei Docenti o le eventuali dimissioni sono presentate al Coordinatore del Dottorato, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza del docente, e proposte dal Collegio al Rettore che le approva con proprio Decreto, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.
5. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno incardinato nell'Ateneo nel caso in cui quest'ultimo sia sede amministrativa del dottorato o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno eletto con voto palese o a scrutinio segreto, se richiesto. Il Coordinatore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Collegio dei Docenti fra i professori che lo compongono. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.
6. Il Coordinatore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
7. I Docenti dell'Università di Siena possono far parte del Collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo previa autorizzazione dell'Ateneo. Per i docenti di altra Università, la partecipazione al Collegio di un dottorato attivato nel nostro Ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'Università di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
8. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9. Possono far parte del Collegio dei Docenti anche esperti stranieri. In caso di dottorati in convenzione con Università straniere, i docenti possono essere computati, ai fini del requisito numerico di docenti, nel caso in cui essi siano inseriti nella convenzione relativa.
10. In occasione di deliberazioni relative alla organizzazione delle attività formative, la composizione del Collegio dei docenti è integrata da una rappresentanza di due dottorandi di ricerca, eletti dai dottorandi regolarmente iscritti al Corso di dottorato, il cui mandato dura due anni, come previsto dall'art. 31 del Regolamento elettorale e per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi di Siena.
11. Le elezioni delle rappresentanze dei dottorandi di ricerca vengono indette dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni, secondo la disciplina di cui al Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena.

ART. 8 (Assemblea dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca)

1. Per facilitare le azioni comuni ai Dottorati di Ricerca attivati nell'Ateneo è costituita l'Assemblea dei Coordinatori dei Dottorati di Ricerca, con funzioni consultive e propositive.
2. L'assemblea di cui al comma 1 è coordinata dal Delegato del Rettore alla Ricerca.

ART. 9 (Raccordo tra i Corsi di dottorato e le Scuole di specializzazione mediche)

1. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) Lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la Scuola di specializzazione.
- b) La frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della Scuola stessa.
- c) Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della Scuola di specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione stessa.
- d) Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

ART. 10 (Sistema di qualità)

1. Il sistema di qualità della didattica e della ricerca nei Dottorati è garantito secondo quanto previsto dalle norme in materia vigenti. Le specifiche politiche di assicurazione della Qualità di Ateneo sono definite dagli Organi di Governo, in particolare dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

2. Le attività del Nucleo di Valutazione in merito all'attivazione e al funzionamento dei dottorati di ricerca sono definite dal MIUR, dall'ANVUR e dall'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto.

ART. 11 (Finanziamento dei corsi di dottorato)

1. L'Università provvede al finanziamento dei corsi di dottorato, secondo le disponibilità presenti nel proprio bilancio, sia in termini di borse di studio, che di dotazioni annuali di funzionamento, secondo quanto appositamente stabilito dagli Organi di Governo di Ateneo competenti anche riguardo alle modalità di erogazione, spendibilità e rendicontazione.

2. Le borse di studio, in particolare quando siano finanziate da altri atenei, soggetti pubblici o privati, nazionali e/o internazionali, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto in convenzione.

ART. 12 (Didattica e Ricerca)

1. Le attività di didattica e di ricerca previste nell'ambito dei Corsi di Dottorato devono rispondere ai criteri definiti dal Senato Accademico.

2. Le modalità dell'attribuzione degli insegnamenti sono regolate dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

3. L'attività didattica e tutoriale certificata, svolta dai docenti dell'Università di Siena in dottorati di altro Ateneo, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di didattica solo nel caso in cui, nei dottorati in convenzione, il docente sia stato preventivamente autorizzato dall'Università di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.

ART. 13 (Offerta Formativa e Manifesto degli Studi)

1. Le modalità della organizzazione dell'offerta formativa e del Manifesto degli Studi sono definite dalle norme vigenti in materia e dagli Organi di Governo competenti dell'Ateneo.

ART. 14 (Modalità di accesso ai corsi di dottorato)

1. L'ammissione al dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. La domanda di partecipazione ai posti di dottorato può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea magistrale/specialistica/laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento o di titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.

3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato, anche in base alle indicazioni dei competenti uffici dell'Ateneo nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3-bis. L'ammissione a ciascun corso di dottorato avviene, tramite la formazione di una o più graduatorie di merito secondo le seguenti modalità:

a) graduatoria per posti non vincolati a particolari linee di ricerca;

b) una graduatoria per ciascun curriculum, ove previsto;

c) una graduatoria per ciascun tema/progetto messo a concorso. Nel caso in cui non ricorra la necessità di stilare graduatorie separate, la Commissione redige una graduatoria unica. L'assegnazione delle borse viene deliberata dal Collegio dei docenti del dottorato.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo e all'articolo 5, comma 5, del presente regolamento, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.

5. Il bando per l'ammissione, redatto in lingua italiana e un suo estratto redatto in lingua inglese, pubblicizzato per via telematica sul sito di Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MIUR deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o le eventuali prove orali previste.

6. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, il Senato Accademico può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e, in tal caso, verrà formulata una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1.

7. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.

8. Il bando di ammissione contiene l'indicazione del numero dei posti complessivi, tenuto conto della capacità formativa massima comprensiva dei borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, delle borse di cui all'articolo 20, comma 1, dei posti non coperti da borsa di studio, nonché del numero dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio e di quella di ateneo.

8-bis. In caso di rinuncia o mancata iscrizione di un idoneo prima dell'inizio del corso, ovvero in caso di ampliamento del numero delle borse, si scorre l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 3-bis. Superato tale termine e comunque non oltre il 31 dicembre, lo scorrimento della graduatoria è possibile solo previo parere favorevole del collegio dei docenti.

8-ter. Quando siano esaurite le graduatorie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), il collegio dei docenti delibera in piena autonomia l'eventuale assegnazione delle borse residue bandite con riferimento a specifici curricula o a particolari temi/progetti, ma comunque nel rispetto della graduatoria di cui alla lettera a) dello stesso comma.

9. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, e costituita da almeno tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

10. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.

11. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

ART. 15 (Tasse e contributi)

1. Le Tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio Studentesco.

ART. 16 (Assegnisti di ricerca)

1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 22 della L. 240/2010, il superamento della selezione per l'ammissione al dottorato di ricerca può essere sostitutiva della selezione per l'attribuzione di assegni di ricerca, se espressamente previsto nel bando di ammissione al relativo dottorato di ricerca. In questo caso, l'assegno deve avere la stessa durata della borsa di dottorato (tre anni) e può essere conteggiato ai fini del raggiungimento del requisito minimo del numero di borse di studio.

ART. 17 (Tutor)

1. Ad ogni Dottorando è assegnato dal Collegio dei Docenti, entro il primo semestre di attività, almeno un Tutor che lo seguirà nel Corso di Studi, con la possibilità di un secondo Tutor per specifiche esigenze.

2. Il Tutor del dottorando è anche il Relatore della Tesi di Dottorato ed è responsabile di tutte le attività scientifiche che si riferiscono al Dottorando garantendo l'effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste dal Piano degli Studi, l'esecuzione e il monitoraggio del progetto di ricerca e del complesso delle attività, ivi compresa quella pratica, nonché dell'individuazione delle sedi esterne da frequentare e degli stage e/o tirocini curriculari.

ART. 18 (Modalità di conseguimento del titolo)

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", è conferito dal Rettore ed è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, designati dal Collegio dei Docenti, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita al comma 5. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. In quest'ultimo caso la tesi respinta non potrà più essere discussa. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Non è possibile concedere ulteriori proroghe per la predisposizione della tesi di dottorato oltre l'ultimo anno di corso.

3. Durante l'ultimo anno di corso e, preferibilmente, sei mesi prima della sua conclusione, i dottorandi inoltrano al Collegio dei Docenti la richiesta di ammissione alla prova finale. Sulla singola richiesta, delibera il Collegio dei Docenti, previo parere favorevole del Tutor.

4. La prova finale deve essere sostenuta entro sei mesi dalla conclusione del corso di dottorato in una data individuata dal Collegio dei Docenti. Nel caso in cui i valutatori rinviino la discussione della tesi, il Collegio dei docenti provvederà a stabilire una nuova sessione di esame finale coerente con i tempi del rinvio.

5. La Commissione della prova finale è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti ed è composta almeno da tre membri scelti tra esperti qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche di riferimento del dottorato. Almeno due membri della Commissione devono appartenere a Università, anche straniere, diverse dall'Università di Siena e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. Su proposta del Collegio, la Commissione può essere integrata da ulteriori due esperti. Il Collegio dei Docenti può proporre una Commissione diversa per ogni singolo candidato.

6. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di nomina della Commissione stessa. Decorso tale termine, la Commissione decade e il Rettore nomina una nuova Commissione.

7. Nel caso di accordi di cooperazione nazionali e internazionale, la Commissione è costituita secondo le modalità e le procedure previste dalla convenzione di riferimento.

ART. 19 (Titolo di Doctor Europaeus)

1. L'Ateneo, unitamente al titolo di Dottore di Ricerca, può rilasciare il marchio di garanzia europea denominato "Doctor Europaeus", qualora sussistano le seguenti condizioni:

a. che la tesi di dottorato sia stata preparata, anche in parte, in seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un Paese che aderisce al processo di Bologna diverso da quello italiano;

b. che l'autorizzazione all'ammissione all'esame finale sia stata accordata sulla base delle relazioni sulla tesi redatte da almeno due professori (ordinari e associati) appartenenti a due università di due Paesi che aderiscono al processo di Bologna diversi da quello italiano;

c. che almeno un membro della Commissione esaminatrice appartenga ad una università di un Paese che aderisce al processo di Bologna diverso da quello italiano;

d. che la discussione della tesi, almeno in parte, venga effettuata in una lingua dell'Unione Europea diversa da quella italiana.

ART. 20 (Borse di studio)

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

2. La verifica di cui al comma 1, è operata dal Collegio dei Docenti, che valuta altresì il lavoro svolto, entro il termine dell'anno accademico cui si riferisce l'attività. In caso di valutazione positiva, Il Collegio dei docenti ammette il dottorando all'anno di corso successivo. Il Dottorando che non superi la valutazione di fine anno decade dalla status di dottorando.

3. In caso di valutazione negativa, ai fini del rinnovo della borsa, ovvero di rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.

4. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto MIUR 18 giugno 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

5. L'autorizzazione all'effettuazione dei soggiorni all'estero è richiesta dal Dottorando o dal suo Tutor al Collegio dei Docenti che delibera nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, in tempo utile per la sua realizzazione. Al termine del soggiorno, il Dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei Docenti l'attestazione dell'Istituto Ospitante in merito ai giorni di presenza e ai risultati dell'attività svolta.

6. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di Ateneo, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero

adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Le modalità dell'assegnazione, spesa e rendicontazione del budget per ricerca dei dottorandi sono stabilite dagli organi di Governo dell'Ateneo.

7. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all' art. 5, comma 4, del presente Regolamento, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

8. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

9. La borsa di dottorato non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca del borsista.

10. Il Dottorando che abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato non può usufruirne una seconda volta.

ART. 21 (Diritti e doveri dei dottorandi)

1. L'ammissione al Corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando quanto previsto dal comma 4, dal comma 8 e dagli articoli 5 e 9.

1-bis. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative – didattiche e di ricerca – relative al corso.

2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio:

- a) attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- b) attività di didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.

I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

3. I Dottorandi, per le attività del Corso di Dottorato fanno riferimento al Dipartimento di afferenza del relativo Tutor

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, nel caso di dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, e a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

6. E' concessa la sospensione dalla frequenza del Corso di Dottorato in caso di:

- a) malattia;
- b) maternità, paternità, congedo parentale; in particolare, alle dottorande, si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) servizio civile;
- d) frequenza del TFA (Tirocinio Formativo Attivo relativo alla formazione degli insegnanti);
- e) gravi motivi personali e familiari. In questo caso la sospensione non può essere di durata complessiva superiore ad un anno.

7. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo di più istituzioni, si tiene conto, per i fini di cui al presente articolo, dell'apporto di ciascuna alle attività del dottorato.

8. È prevista l'esclusione del dottorando, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:

- giudizio negativo del Collegio stesso alla fine dell'anno di frequenza;
- attività lavorative incompatibili con l'impegno esclusivo e a tempo pieno del dottorato;
- gravi inadempienze del dottorando nelle attività di formazione.

9. È prevista la decadenza dallo *status* di dottorando, previa opzione dell'interessato, in caso di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o prestazioni d'opera, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo (dipendente pubblico) e dai precedenti artt. 5 (dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale, apprendistato di alta formazione) e 9 (frequenza congiunta).

10. L'esclusione o la decadenza comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa di studio.

ART. 22 (Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato)

1. L'Ateneo garantisce il popolamento dell'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca appositamente costituita e aggiornata dal MIUR, che contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e della valutazione degli stessi, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori di ricerca.

2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università di Siena è tenuta a depositare copia della stessa tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale delle tesi di dottorato, appositamente costituita.

3. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi di Dottorato in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale, ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

ART. 23 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione del Decreto rettorale di emanazione nell'Albo *on line* di Ateneo.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi dei cicli precedenti al XXIX attivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Tali corsi sono portati a termine secondo le disposizioni in vigore all'atto dell'istituzione dei medesimi.

3. In prima applicazione, in particolare per il XXIX ciclo, alcune norme del presente regolamento sono derogate secondo quanto previsto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento vale quanto previsto dalle norme in materia, dalle specifiche disposizioni ministeriali e dalla normativa di Ateneo.